

Allegato alla delibera di C.C. n. 40/2012



**Comune di**  
**SAN GIORGIO IN BOSCO**  
*Provincia di PADOVA*

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.10.2012

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<b>Disposizioni generali</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Determinazione delle aliquote</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Detrazione per l'abitazione principale</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Abitazione principale, pertinenze e fabbricati equiparati all'abitazione principale</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Nozione e base imponibile delle aree fabbricabili</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Aree fabbricabili condotte direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Fabbricati non ultimati, collabenti o soggetti ad interventi edilizi</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Riduzioni d'imposta per unità immobiliari inagibili</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Esenzioni ed altre riduzioni</b>	<b>8</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Dichiarazione IMU</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Disposizioni in materia di versamenti, importi minimi ed interessi</b>	<b>10</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>10</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Funzionario responsabile</b>	<b>11</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Quota riservata allo Stato</b>	<b>11</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Sanzioni ed interessi</b>	<b>12</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Rimborsi</b>	<b>12</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>13</b>

### ***Art. 1 – Disposizioni generali***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Giorgio in Bosco dell'Imposta Municipale Propria, anticipata in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata anche dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili e dalle norme espressamente richiamate del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Giorgio in Bosco.
4. Presupposto dell'imposta è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale il diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, di immobili quali i fabbricati (compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze), i terreni e le aree fabbricabili, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

### ***Art. 2 – Determinazione delle aliquote***

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e con deliberazione da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Ai sensi del comma 13-*bis* dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

### ***Art. 3 – Detrazione per l'abitazione principale***

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, né il comma 17 del medesimo art. 13.

#### ***Art. 4 – Abitazione principale, pertinenze e fabbricati equiparati all'abitazione principale***

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione (senza riserva della quota d'imposta a favore dello Stato), sono equiparate all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze che:
  - sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - sono possedute, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, si applicano l'aliquota agevolata e la detrazione previste per l'abitazione principale e relative pertinenze (non la maggiorazione per i figli minori di 26 anni).
5. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.
6. Ai soli fini dell'IMU, il coniuge che risulti assegnatario dell'ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è considerato titolare del diritto d'abitazione.
7. Spetta pertanto a tale soggetto corrispondere per l'intero l'imposta, applicando l'aliquota agevolata e le detrazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze, indipendentemente dalla quota di possesso.
8. Per poter usufruire delle suddette agevolazioni, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.

#### ***Art. 5 – Nozione e base imponibile delle aree fabbricabili***

1. Per area fabbricabile si intende quella utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ovvero quella che, pur non risultando edificabile in base agli strumenti urbanistici, sia di fatto utilizzata od utilizzabile a scopo edificatorio, come ad esempio le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati.
2. La competenza a comunicare l'attribuzione ad un terreno della natura di area edificabile spetta all'articolazione organizzativa del Comune competente in materia urbanistica, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte dei contribuenti.
3. Il valore dell'area fabbricabile è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno

necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento. Tale determinazione non ha natura imperativa e vale, esclusivamente, come supporto nell'adempimento dell'obbligazione tributaria. Ne consegue che in presenza di perizie di stima ovvero di atti idonei al trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'area fabbricabile, l'indicazione dei valori di riferimento non limita il potere di accertamento dell'Ente il quale può procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata sulla base dei nuovi elementi desunti dai suddetti atti.

***Art. 6 – Aree fabbricabili condotte direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.***

1. Le aree aventi vocazione edificatoria, possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, si considerano terreni agricoli ai fini dell'Imposta municipale propria.
2. Per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.
4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il reddito derivante dall'attività agricola deve essere superiore al 50 per cento del reddito complessivo da lavoro e la quantità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola da parte del soggetto passivo (direttamente o in qualità di socio di società) e dei componenti il nucleo familiare deve essere superiore al 50 per cento del fabbisogno complessivo.
5. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art 2135 del Codice Civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica d'imprenditore agricolo professionale;
  - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica d'imprenditore agricolo professionale.
6. Per potere usufruire dell'agevolazione, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare i requisiti all'Ufficio Tributi entro 90 giorni dal realizzarsi dell'evento.

#### ***Art. 7 – Fabbricati non ultimati, collabenti o soggetti ad interventi edilizi***

1. Per i fabbricati non ultimati e non accatastati la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile.
2. I fabbricati collabenti (iscritti al catasto fabbricati nella categoria F/2), i fabbricati con alto livello di degrado, pericolanti o diroccati, non utilizzabili ed improduttivi di reddito, sono soggetti alla imposta come area fabbricabile.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. In caso di residua capacità edificatoria, la stessa è considerata edificabile salvo che vi sia una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi, in concreto e stabilmente, la capacità edificatoria che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale rimuovibile a discrezione.

#### ***Art. 8 – Riduzioni d'imposta per unità immobiliari inagibili***

1. La base imponibile è ridotta al 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità di un immobile sono identificate nelle sottoriportate contestuali fattispecie:
  - a. l'unità immobiliare non deve essere utilizzata, di fatto, neppure in parte, e deve essere priva di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
  - b. l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) tale da rendere il fabbricato oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso a cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute della persona.

In particolare sono inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici dichiarati inagibili con specifica ordinanza;
  - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili con l'uso per i quali erano destinati.
3. Lo stato di inagibilità può essere accertato nei seguenti modi:
- a. dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario;
  - b. con Ordinanza Sindacale;
  - c. da una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta dall'interessato che allega idonea documentazione.
4. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dall'anno d'imposta in cui viene presentata la perizia richiesta dall'Ufficio Tecnico comunale o la dichiarazione sostitutiva, ovvero dall'anno d'imposta in cui viene emanata l'Ordinanza Sindacale.
5. Sul contribuente grava l'onere di comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità.

#### ***Art. 9 – Esenzioni ed altre riduzioni***

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L'esenzione per gli immobili posseduti dal Comune compete anche per quelli non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti, per la quota d'imposta riservata al Comune, gli immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, di cui all'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (ex IPAB, Case di riposo).
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del D.Lgs. 504/1992. In particolare la lett. i) del succitato art. 7, come modificata dall' art. 91-*bis* del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone che siano esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.



4. Tali esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma, previa presentazione dell'obbligo dichiarativo da parte del contribuente.

#### **Art. 10 – Dichiarazione IMU**

1. I soggetti passivi devono presentare la Dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito Decreto Ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili, inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico (MUI) ed inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico o nella dichiarazione di successione ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di agevolazioni che non si evincano dai predetti modelli.
4. In particolare, rimane l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei seguenti casi:
  - l'immobile è oggetto di locazione finanziaria;
  - l'immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  - l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha ad oggetto un area fabbricabile;
  - il terreno agricolo diviene area fabbricabile o viceversa;
  - l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  - l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
  - l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure varia la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
  - l'immobile è concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - l'immobile perde oppure acquista durante l'anno di riferimento il diritto all'esclusione, esenzione od agevolazione dell'imposta;
  - l'immobile è adibito ovvero cessa di essere adibito durante l'anno di riferimento ad abitazione principale o pertinenza della stessa;
  - l'immobile acquista oppure perde la caratteristica di fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola;

- se per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- l'immobile è oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOCFA);
- interviene, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- interviene, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, di uso, di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche MUI;
- l'immobile è d'interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- le parti comuni dell'edificio indicate dall'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si verifica l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- l'immobile è oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- l'immobile è oggetto di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

***Art. 11 – Disposizioni in materia di versamenti, importi minimi ed interessi***

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, in caso di gravi calamità naturali, i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse.
2. L'imposta non è da versare e contestualmente non si eseguono rimborsi, qualora l'importo annuo complessivo dovuto dal singolo contribuente sia inferiore ad € 12,00.
3. Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale.

### ***Art. 12 – Accertamenti***

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
5. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

### ***Art. 13 – Funzionario responsabile***

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

### ***Art. 14 – Quota riservata allo Stato***

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### ***Art. 15 – Sanzioni ed interessi***

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del D.Lgs. 471/1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997.

#### ***Art. 16 - Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### ***Art. 17 – Disposizioni finali***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.